

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

ex art. 41, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo

In esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. IV ter, n. 3269/2026 del

10 giugno 2026

1. Autorità giudiziaria e numero di registro generale

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Quarta *ter* – Ricorso
n. **2196/2026** reg. ric.

2. Parte ricorrente

Dott.ssa Paola La China.

3. Amministrazioni intime

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.;
- Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo legale rappresentante p.t.;
- Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore;
- FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente p.t.;
- Commissione d'esame del Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali, nominata dalla Commissione Interministeriale RIPAM con Delibera n. 17 del 2025, in persona del Presidente p.t.

4. Controinteressati

Sono controinteressati tutti i soggetti iscritti nella graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico per titoli ed esami, su base territoriale, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali bandito il 5 giugno 2025, pubblicata il 23 dicembre 2025, in posizione potenzialmente deteriore a quella che sarebbe legittimamente spettata alla ricorrente.

In particolare, risultano espressamente indicati nel ricorso:

- Dott. Stefano CAVALLARO;
- Dott.ssa Domenica MAGAZZÙ,
- Dott.ssa Delia Angela DITTA;
- Dott.ssa Maria Cristina SCIUTO.

5. Provvedimenti impugnati

Il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:

- (ricorso principale) la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, su base territoriale, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del Merito da destinare agli uffici scolastici regionali bandito il 5 giugno 2025, pubblicata il 23 dicembre 2025, nella quale si attribuisce alla ricorrente il punteggio di 27.25, con posizione al n. 199, e non il maggiore punteggio di 29,25, con la conseguente migliore posizione in graduatoria ai fini della successiva assunzione in

servizio, unitamente ai verbali della commissione esaminatrice recanti la valutazione dei propri titoli, ancorché sconosciuti, all'atto di convocazione dei candidati vincitori per l'assunzione in servizio e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

- (primo ricorso per motivi aggiunti) il Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di n. 161 unità di personale non dirigenziale nell'Area dei funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito – codice concorso SIC. (Sicilia), con il quale la Commissione ha confermato la mancata valutazione dei master universitari dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, conosciuto solo in data 5 marzo 2026, a seguito della costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti, unitamente a ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;
- (secondo ricorso per motivi aggiunti) il Verbale n. 32 del 31 marzo 2026 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di n. 161 unità di personale non dirigenziale – Area dei funzionari, famiglia professionale “funzionario giuridico amministrativo-contabile” – codice concorso SIC. (Sicilia), con cui la Commissione, preso atto del ricorso per motivi aggiunti della ricorrente, ha N. 02196/2026 REG.RIC. nuovamente confermato la non valutabilità dei master universitari di I e II livello dichiarati dalla stessa, ritenendoli “non attinenti alle materie del bando”, e ha quindi lasciato invariato il punteggio di 27,25 punti e la relativa posizione in graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

6. Sunto dei motivi di ricorso

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico bandito il 5 giugno 2025 per n. 161 funzionari MIM, codice SIC. – Sicilia (15 posti). Superata la prova scritta con 24,75/30 punti, lamenta che la Commissione esaminatrice non ha valutato i due master universitari dalla stessa regolarmente dichiarati nella domanda di partecipazione:

- master di primo livello in "L'insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di secondo grado: metodologie didattiche", Università Telematica E-campus (0,50 punti previsti dal bando);
- master di secondo livello in "Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale", Università Telematica Pegaso (1,50 punti previsti dal bando).

Con la corretta valutazione dei due master, la ricorrente avrebbe totalizzato 29,25 punti, superando l'ultimo vincitore (26,75 punti) e collocandosi in posizione utile per l'assunzione. È stata invece collocata alla posizione n. 199 con 27,25 punti.

I motivi di ricorso deducono:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso – I master dichiarati sono pienamente attinenti alle materie della prova scritta (art. 6 del bando: diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile, diritto UE, diritto penale PA, disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti, contabilità di Stato ed enti pubblici, organizzazione MIM e istituzioni scolastiche). La Commissione ha erroneamente ritenuto i master non attinenti, omettendo di esaminare i programmi didattici e limitandosi a una valutazione superficiale basata sulla sola denominazione dei titoli.
- Difetto di motivazione e illogicità manifesta – La Commissione si è

limitata ad affermare genericamente che i master non sono attinenti alle materie del bando, senza indicare quali criteri siano stati utilizzati e senza consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni della mancata valutazione, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.

- Violazione dell'obbligo di istruttoria e del soccorso istruttorio – La Commissione ha omesso di esaminare i programmi didattici dei master e non ha attivato il soccorso istruttorio per acquisire la documentazione necessaria, in violazione dell'art. 7, comma 2, del bando e dell'art. 6 della legge n. 241/1990.
- Introduzione di un criterio di "attinenza specifica e diretta" non previsto dalla lex specialis – Con il Verbale n. 32/2026, la Commissione ha illegittimamente introdotto un criterio più restrittivo di quello previsto dal bando, pretendendo un grado di attinenza "specifico e diretto" non richiesto dalla lex specialis, in violazione dell'art. 7, comma 3, del bando e dei principi di par condicio, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento – I programmi didattici dei master vertono su discipline espressamente previste dall'art. 6 del bando, sicché la mancata valutazione integra travisamento dei fatti e disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.
- Violazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – I titoli sono stati regolarmente dichiarati nella domanda di partecipazione, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, e pertanto dovevano essere valutati.

Il testo integrale del ricorso e dei due atti per motivi aggiunti è pubblicato unitamente al presente avviso e può essere consultato integralmente

sull'apposita sezione del sito web istituzionale.

7. Ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con **ordinanza del T.A.R. Lazio, Sezione Quarta ter, n. 3269/2026 del 10 giugno 2026**, il cui testo integrale è pubblicato unitamente al presente avviso.

8. Seguito del processo

Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. IV ter, n. 3269/2026 del 1 giugno 2026, resa nel ricorso n. 2196/2026 reg. ric..

Roma,